

tolo di quota padronale soltanto una quarta parte dei prodotti della terra e, che tutti indistintamente pagassero alla chiesa la decima dei frutti e degli animali, comminando reciproche multe ai trasgressori. L'atto fu redatto dal diacono Pietro, notaio del comune di Parenzo.

abbia fatto cenno del *quartese ecclesiastico* rispettivamente della *quarta laica* (passo questo che sarebbe stato interpolato solo posteriormente quando si volle creare un titolo che sanzionasse la signoria territoriale dei vescovi) ma che esso si sia limitato solo a statuire l'obbligo alla decima e forse anche la donazione fatta dai primi vescovi ai canonici della cattedrale delle saline sui Brioni, del terzo delle peschiere di Leme e dei molini in Gradole. A noi sembra però che il documento, con queste riduzioni riesca troppo monco e seppur crediamo che tutta la parte riferibile ai canonici ed ai pranzi del clero sia interpolata, siamo indotti a supporre che la disposizione circa « la quarta parte » del reddito sia — almeno nei suoi rudimenti — originaria. Però nè quale quartese ecclesiastico, nè quale quarta laica, bensì quale *quarta colonica*. Ed invero le parole « *super terram nostre ecclesie ecc.* » si riferirebbero ai possessi fondiari della chiesa, ed Eufrazio per tagliar corto, e per stimolare i detentori a coltivar meglio le terre avrebbe ridotto la quota padronale ad una quarta parte del reddito lordo della terra (*quartas tam de vineis quam de agris*) obbligandosi per sè e successori di non elevare questa quota (cioè di non imporre veruna addizionale « *superposita* » come avrà fatto qualche predecessore). Naturalmente il privilegio enunciava solo la massima, da applicarsi di volta in volta in ogni singolo contratto di colonia, di affittanza e simili.

Dal calcolo di questo quarto sono esclusi gli animali, perchè l'allevamento del bestiame costituisce un'industria personale del colono o coltivatore, e non poteva essere computato a favore del padrone, il quale avrà avuto tutt'al più diritto ad un quarto del fieno. Viceversa espressamente si fa cenno dell'uva forse perchè anche allora sarà stato generalmente uso di dare le viti a condizioni diverse, forse a mezzadria.

Queste disposizioni sarebbero però state prese soltanto a favore dei coloni di Parenzo (*parentini*) e non a favore di detentori oriundi da altre regioni, pei quali non valeva questa posizione privilegiata. In questo riguardo è ovvio che fu in seguito interpolato l'inciso *populus parentinus maiores et minores insimul etiam et*, dinanzi all'originario *parentini*.

Quando poi per creare un titolo alla signoria territoriale, dalla quarta colonica si volle fare la quarta laica, nel mentre si inserirono analoghe nuove frasi, si omisero con tutta probabilità anche tutte quelle parole che contrastavano col nuovo significato che si voleva dare al quartese. Se non si ammette che il documento abbia contenuto anche qualche disposizione a favore del popolo di Parenzo, è un controsenso chiamarlo pri-